

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 27.05.2008 "per l'annullamento del provvedimento prot. n. 5889 del 07.03.2008 con il quale il Comune di Cattolica ha disposto il diniego sulla domanda di accertamento di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 1 commi 37, 38, 39 della legge 15 dicembre 2004, nonché del presupposto parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Ravenna con atto prot. n.1073BN del 22 maggio 2007";

Visto l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 24.11.1971 ,n. 1199, secondo cui "L'organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce";

Vista la Nota a firma dell'Avvocatura Civica prot. n. 14560 del 04.06.2008 con la quale è stato trasmesso il ricorso straordinario al competente Ministero;

- la Nota a firma del Dirigente del Settore Urbanistica prot. n. 18033 del 15.07.2008;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a tenore del quale "I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Ritenuto opportuno avvalersi della suddetta facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di esercitare, in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Comune di Cattolica in data 27.05.2008, la facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli oneri previsti dall'art. 9, comma 3, e dell'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nonché nell'eventuale continuazione del procedimento in sede giudiziaria, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare sostituti d'udienza in caso di necessità;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
